

SCOPO: Il presente Regolamento definisce le prescrizioni particolari applicabili alle attività di certificazione dei Sistemi di Gestione Ambientale (SGA) ai sensi della norma ISO 14001 svolte da FIDES, integrando quanto previsto dal Regolamento per la certificazione dei sistemi di gestione.

REVISIONI				
N° REV.	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	REDAZIONE	APPROVAZIONE
0	03/05/2026	Prima emissione	Resp. Sistema di Gestione	Direzione

Sommario

Art. 1 - OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

1.1 - Generalità

Art. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

2.1 - Organizzazioni con più siti

2.2 - Unità operative all'interno del sito

2.3 - Attività di servizio e attività svolte presso siti mobili

Art. 3 - AUDIT INIZIALE DI CERTIFICAZIONE

3.1 - Articolazione dell'audit iniziale

3.2 - Esecuzione consecutiva di Fase 1 e Fase 2

Art. 4 - VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ AI REQUISITI COGENTI

4.1 - Principi generali

4.2 - Violazioni dei requisiti cogenti

Art. 5 - AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

5.1 - Valutazione delle autorizzazioni

5.2 - Autorizzazioni in corso di rilascio

Art. 6 - PROCEDIMENTI LEGALI E PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ

6.1 - Procedimenti legali e sentenze in materia ambientale

6.2 – Sequestri di aree, impianti o attività

Art. 1 OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

1.1 Generalità

Le presenti Prescrizioni Particolari disciplinano le condizioni specifiche applicabili alla certificazione dei Sistemi di Gestione Ambientale (SGA) ai sensi della norma ISO 14001, integrando quanto previsto dal Regolamento FIDES GROUP (da ora in avanti FIDES) per la certificazione dei sistemi di gestione.

Le presenti prescrizioni si applicano alle Organizzazioni che richiedono, ottengono o mantengono la certificazione del proprio Sistema di Gestione Ambientale da parte di FIDES.

Art. 2 CAMPO DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

2.1 Organizzazioni con più siti

Nel caso di Organizzazioni con diversi siti produttivi facenti parte di un'unica società, ciascun sito può essere considerato come un'unità operativa alla quale applicare un Sistema di Gestione Ambientale.

La valutazione parziale di un sito incluso nel campo di applicazione del Sistema di Gestione Ambientale non è consentita. L'attività di audit deve pertanto comprendere tutte le aree e tutti i processi e le attività ricompresi nel campo di applicazione del Sistema di Gestione Ambientale.

2.2 Unità operative all'interno del sito

Qualora un'Organizzazione disponga di una o più "unità operative", secondo la definizione riportata al punto 3.1 del Rapporto Tecnico UNI/TR 11331, all'interno di un medesimo sito, tutte le unità operative pertinenti devono essere comprese nella domanda di certificazione.

Eventuali esclusioni potranno essere accettate da FIDES a fronte di una richiesta adeguatamente motivata da parte dell'Organizzazione e previa valutazione della relativa ammissibilità.

Qualora la copertura delle unità operative presenti all'interno del sito sia parziale, il campo di applicazione riportato sul certificato deve identificare chiaramente le eventuali esclusioni, in modo da non generare interpretazioni fuorvianti circa l'estensione della certificazione.

2.3 Attività di servizio e attività svolte presso siti mobili

Nel caso di attività di servizio, possono essere escluse dal campo di applicazione del Sistema di Gestione Ambientale determinate attività svolte sul territorio o presso siti

mobili, purché tale esclusione risulti ammissibile e non comprometta la rappresentatività e la credibilità della certificazione.

Le eventuali esclusioni devono essere chiaramente esplicitate nel campo di applicazione della certificazione.

In alternativa, le attività comprese nel campo di applicazione del Sistema di Gestione Ambientale e indicate nel certificato devono essere precedute dall'indicazione "limitatamente alle attività di...", o da altra formulazione equivalente, in modo da evitare che attività non comprese nel Sistema di Gestione Ambientale possano essere erroneamente considerate certificate.

Art. 3 AUDIT INIZIALE DI CERTIFICAZIONE

3.1 Articolazione dell'audit iniziale

L'audit iniziale di certificazione è articolato in due fasi:

- Fase 1 (Stage 1);
- Fase 2 (Stage 2).

L'intervallo temporale intercorrente tra le due fasi deve essere tale da consentire a FIDES un'adeguata pianificazione dell'audit di Fase 2 e all'Organizzazione la gestione delle eventuali criticità individuate durante la Fase 1 che potrebbero configurarsi come non conformità nel corso della Fase 2.

3.2 Esecuzione consecutiva di Fase 1 e Fase 2

Esclusivamente nel caso di Organizzazioni con meno di 10 dipendenti e caratterizzate da un livello di complessità ambientale "basso" o "limitato", secondo i criteri applicabili previsti dal documento IAF MD 5, FIDES può valutare l'esecuzione degli audit di Fase 1 e Fase 2 in giornate consecutive.

Resta inteso che, qualora gli esiti dell'audit di Fase 1 evidenzino che l'Organizzazione non è pronta per procedere alla Fase 2, quest'ultima non potrà essere effettuata e dovrà essere nuovamente pianificata.

Art. 4 VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ AI REQUISITI COGENTI

4.1 Principi generali

Nell'ambito dell'attività di certificazione, FIDES valuta la capacità del Sistema di Gestione Ambientale dell'Organizzazione di garantire il rispetto continuativo dei requisiti cogenti applicabili e degli eventuali ulteriori requisiti assunti dall'Organizzazione e pertinenti al campo di applicazione della certificazione.

La certificazione del Sistema di Gestione Ambientale non costituisce, né sostituisce, un controllo di conformità legislativa da parte delle autorità competenti e non esonera in alcun modo l'Organizzazione dalle proprie responsabilità in materia di rispetto della legislazione ambientale applicabile.

4.2 Violazioni dei requisiti cogenti

Qualora nel corso dell'attività di audit FIDES rilevi violazioni di requisiti cogenti aventi relazione diretta con il campo di applicazione della certificazione, viene emessa una non conformità, la cui classificazione è determinata sulla base della natura e della rilevanza della violazione e dei relativi effetti sul Sistema di Gestione Ambientale.

Qualora la violazione costituisca evidenza dell'incapacità del Sistema di Gestione Ambientale dell'Organizzazione di assicurare il rispetto continuativo dei requisiti cogenti applicabili, la non conformità viene classificata ad un livello tale da non consentire il rilascio, il mantenimento o il rinnovo della certificazione fino alla risoluzione delle condizioni che ne hanno determinato l'emissione.

Qualora sussistano invece dubbi interpretativi circa l'applicabilità o le modalità di attuazione di un requisito cogente, FIDES valuta il caso sulla base delle evidenze disponibili e può formulare un rilievo di livello compatibile con il rilascio o il mantenimento della certificazione, purché tale decisione risulti coerente con gli obiettivi e i requisiti della norma ISO 14001.

Art. 5 AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

5.1 Valutazione delle autorizzazioni

Nell'ambito della valutazione della conformità legislativa, FIDES verifica la situazione autorizzativa dell'Organizzazione relativamente alle attività, agli impianti e agli aspetti ambientali ricompresi nel campo di applicazione del Sistema di Gestione Ambientale.

Nel caso in cui si riscontrino evidenti disparità territoriali nei tempi di risposta delle Autorità competenti, FIDES può procedere al rilascio della certificazione qualora abbia accertato che l'Organizzazione abbia posto in essere quanto previsto dal capitolo 5.2 del Rapporto Tecnico UNI/TR 11331.

5.2 Autorizzazioni in corso di rilascio

Qualora FIDES rilevi durante la Fase 1 che l'Organizzazione non abbia presentato la domanda di autorizzazione nei tempi definiti dal capitolo 5.2 del Rapporto Tecnico UNI/TR 11331, la certificazione non può essere rilasciata prima che siano trascorsi i tempi ivi previsti.

In tale circostanza viene emessa una non conformità maggiore e la certificazione non può essere rilasciata fino al soddisfacimento delle condizioni previste.

Nel momento in cui l'Organizzazione ottiene l'autorizzazione richiesta, la non conformità relativa a tale aspetto può essere considerata risolta, previa verifica da parte di FIDES delle evidenze pertinenti.

Resta in ogni caso ferma la piena responsabilità dell'Organizzazione, sotto il profilo amministrativo e penale, in relazione all'eventuale esercizio di attività in assenza delle autorizzazioni previste dalla legislazione applicabile.

Art. 6 PROCEDIMENTI LEGALI E PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ

6.1 Procedimenti legali e sentenze in materia ambientale

Qualora l'Organizzazione sia coinvolta in procedimenti legali in corso o sia stata destinataria di sentenze passate in giudicato relative ad aspetti ambientali pertinenti al campo di applicazione della certificazione, FIDES acquisisce evidenze sufficienti a valutare la gestione dell'evento da parte del Sistema di Gestione Ambientale.

In particolare, FIDES verifica che l'Organizzazione abbia:

- identificato le cause che hanno determinato il procedimento o la condanna;
- valutato le relative conseguenze e ricadute sul Sistema di Gestione Ambientale;
- individuato e attuato le azioni necessarie;
- adottato misure finalizzate a prevenire il ripetersi delle condizioni che hanno determinato l'evento.

FIDES raccoglie, nei limiti delle informazioni disponibili e accessibili, gli elementi pertinenti relativi al procedimento ed effettua una propria valutazione indipendente delle relative implicazioni sul processo di certificazione.

In funzione della natura e della rilevanza del procedimento, FIDES può disporre audit supplementari o visite aggiuntive.

L'Organizzazione è tenuta a informare FIDES in merito agli sviluppi significativi dei procedimenti in essere che possano incidere sulla conformità o sull'efficacia del Sistema di Gestione Ambientale.

6.2 Sequestri di aree, impianti o attività

Qualora aree, attività o impianti compresi nel campo di applicazione della certificazione siano sottoposti a sequestro o ad altro provvedimento dell'Autorità che ne limiti o impedisca l'utilizzo, FIDES valuta gli effetti del provvedimento sulla possibilità di verificare la conformità e l'efficace attuazione del Sistema di Gestione Ambientale.

Qualora il provvedimento renda impossibile acquisire evidenze sufficienti circa la conformità e l'efficacia del Sistema di Gestione Ambientale relativamente al campo di applicazione richiesto, FIDES non procede al rilascio della certificazione o adotta, nel caso di certificazione già rilasciata, i provvedimenti applicabili previsti dal Regolamento FIDES per la certificazione dei sistemi di gestione.